



AREA FUNZIONAMENTO
Segreteria Organi di Giustizia

FMI - FEDERAZIONE MOTOCICLISTICA ITALIANA

Viale Tiziano, 70 - 00196 Roma - RM
Tel. 06.32488.514 - Fax. 06.32488.410
giustizia@federmoto.it
giustizia@pec.federmoto.it

Proc. n. 6/23

Dec. n. 5/23

Il giorno 17 maggio 2023, presso la sede della F.M.I., in Roma, Viale Tiziano, 70,

IL GIUDICE SPORTIVO NAZIONALE

ha pronunciato, ai sensi dell'art. 80 del R.d.G., la seguente

DECISIONE

a seguito della segnalazione trasmessa dal Procuratore Federale, *ex art.* 76.1 R.d.G., il 9 maggio 2023, nei confronti di:

CLEMENTE Gabriele, nato *omissis* e residente *omissis*, tesserato e licenziato 2023 con il M.C. "EAGLES TEAM" con tessera n. 23034126 e licenza Fuoristrada n. W03309;

incolpato di:

«violazione dell'art. 10 (frode sportiva) del Regolamento di Giustizia (commessa attraverso la violazione dell'art. 3 comma 1 e 2 del titolo IX del Regolamento Moto d'Epoca approvato il 16.03.2023) e ciò in quanto domenica 7 maggio, alle ore 13:50 circa, presso l'impianto di Sedegliano (UD) il conduttore CLEMENTE Gabriele, si iscriveva alla seconda prova di campionato triveneto regolarità d'epoca con la stessa moto "Honda 2492t" avente numero di Registro

Storico n° 222911 del pilota MARCONATO Ronni. Fermato all'ingresso della speciale e chiesti dei chiarimenti in merito, dichiarava di aver commesso un errore e che avrebbe chiarito la sua posizione con la fiches corretta appena rientrato nella zona paddock. Invero, usciva dalla prova speciale, consegnando ai cronometristi la tabella di marcia ed il transponder e si ritirava dalla gara.».

Premessa

Il Giudice Sportivo Nazionale,

- LETTA la segnalazione *ex art.* 76.1 R.d.G., trasmessa in data 9 maggio 2023 dalla Procura Federale;

- LETTI tutti gli atti ad essa allegati, tra cui, in particolare, la proposta di sanzione del C.d.G.D. preposto alla manifestazione denominata "CAMPIONATO TRIVENETO REGOLARITA' D'EPOCA" - cod. FRIEP002 - svoltasi domenica 7 maggio a Sedegliano (UD) nonché tutti gli ulteriori atti acquisiti;

HA FISSATO - *ex art.* 78, commi 1 e 2, R.d.G. - la data della decisione, disponendo, contestualmente, di darne avviso al predetto incolpato, affinché lo stesso si avvallesse della facoltà di far pervenire entro il 15 maggio 2023, eventuali memorie difensive e documenti.

Detta facoltà è stata esercitata dall'incolpato che ha provveduto ad inoltrare in data 10.5.2023 la propria memoria difensiva, acquisita agli atti.

Ciò premesso, il Giudice Sportivo Nazionale,

OSSERVA

I. Le contestazioni mosse dalla Procura Federale nei confronti dell'incolpato Gabriele CLEMENTE e di cui al capo di incolpazione, sono particolarmente gravi, non solo dal punto di vista disciplinare, riferendo esse di fatti ontologicamente riprovevoli sotto il profilo agonistico.

L'esame della documentazione allegata alla segnalazione della Procura Federale, invero, non lascia adito a dubbi circa la responsabilità dell'incolpato

medesimo in ordine a tali fatti. I predetti atti, tra l'altro, come è noto, sono dotati di fede privilegiata poiché provenienti da soggetti fidejacenti, ai sensi dell'art. 19 comma 14 del Regolamento del G.C.d.G. e dell'art. 7 comma 12 del Regolamento del G.U.E..

Il comportamento antisportivo e antidisciplinare perpetrato dal CLEMENTE risulta compiutamente descritto, innanzitutto, nella Proposta di Sanzione del C.d.G.D. preposto alla manifestazione cod. FRIEP002, relativa al Campionato Triveneto Regolarità d'Epoca, svoltasi presso l'impianto di Sedegliano (UD) il 7 maggio 2023, dalla quale si evince chiaramente che il pilota predetto ha chiesto di partecipare a detta gara con il medesimo motociclo di altro concorrente. Dall'esame della scheda personale pilota intestata all'incolpato risulta, invero, che le dichiarate caratteristiche del motociclo (tali dichiarazioni sono state rese ai sensi dell'art. 76 d.p.r. 445/2000) sono identiche a quelle contenute nella scheda del pilota Marconato, anch'egli partecipante alla stessa gara. All'esito dei dovuti controlli, però, è risultato che, effettivamente, solo il Marconato era in possesso del motociclo con le caratteristiche dichiarate nella relativa scheda, corrispondente alla fiche esibita, nonostante l'odierno incolpato si fosse, tra l'altro, presentato alle verifiche tecniche con la stessa fiche del citato pilota Marconato.

Appare, quindi, condivisibile, quanto riportato dal C.d.G.D. nella predetta proposta di sanzione in merito al fatto che l'incolpato CLEMENTE si fosse iscritto alla manifestazione FRIEP002 del 7 maggio 2023 con un motociclo diverso e non affatto corrispondente a quanto dichiarato in fase di iscrizione, atteso che il medesimo incolpato, anziché fornire i chiarimenti richiesti, si è, poi, definitivamente ritirato dalla gara.

Tra l'altro, tale ricostruzione dei fatti non appare smentita da ulteriori acquisizioni probatorie, nonostante le difese approntate dall'incolpato Gabriele CLEMENTE, ritualmente acquisite, e di cui si dirà appresso.

II. La trattazione difensiva dell'incolpato Gabriele CLEMENTE opta per una descrizione dei fatti diversa da quella di cui al capo di incolpazione. Egli, infatti, ha incentrato la propria difesa sulla circostanza di aver corso con una moto in prestito, che non sapeva essere sprovvista di fiche. L'incolpato, ha quindi, asserito di aver contattato il proprietario della stessa e che questi gli avrebbe riferito di averne soltanto una di moto, quella con cui ha gareggiato l'altro pilota Marconato, salvo, poi, scusarsi ed evidenziando di essersi ritirato dalla gara in questione

A parte il rilievo per cui tali affermazioni non possono assurgere a criterio di giustificazione al fine della presunta correttezza della procedura di iscrizione (procedura che, poi, non si è rivelata corretta) ad una gara agonistica a cui si intendeva partecipare, rimane il fatto che non è per niente plausibile credere che l'incolpato non sapesse che la moto con la quale voleva gareggiare, seppure ricevuta in prestito, fosse sprovvista della relativa fiche, atteso che all'atto dell'iscrizione ha fornito una fiche identica a quella del Marconato.

L'argomento di discussione del presente processo è la frode sportiva perpetrata in occasione della gara del 7 maggio 2023 di Sedegliano, poiché il pilota Gabriele CLEMENTE non possedeva affatto un motociclo avente i requisiti per parteciparvi e, nel caso di specie, stando alla lettera dell'art. 10 R.d.G., tale illecito appare chiaramente consumato.

Ciò detto, la "versione" fornita dall'incolpato CLEMENTE non coglie nel segno, soprattutto alla luce del fatto che tale frode non è scriminata dal ritiro dalla gara, ma, anzi, si è consumata proprio con l'iscrizione alla stessa attraverso le dichiarazioni rese nella scheda personale pilota.

III. Di conseguenza, alla stregua delle suesposte considerazioni, la contestazione ascritta all'incolpato risulta fondata. Invero, la condotta dell'incolpato Gabriele CLEMENTE è da considerarsi, come osservato, certamente scorretta e antisportiva, nonché, appunto, contraria al Regolamento di Giustizia F.M.I., allorché lo stesso si è iscritto al Campionato Triveneto Regolarità

d'Epoca con un motociclo non corrispondente ai dati dichiarati nella stessa fase di iscrizione, con ciò violando – senza dubbio alcuno – proprio l'art. 10 del Regolamento di Giustizia (frode sportiva), commessa attraverso la violazione dell'art. 3 commi 1 e 2 del titolo IX del Regolamento Moto d'Epoca approvato il 16.03.2023.

IV. Tanto premesso, le violazioni di cui si è reso responsabile l'incolpato Gabriele CLEMENTE, attesa la gravità della condotta posta in essere, conducono all'applicazione nei suoi confronti di una sanzione inibitoria, che, nel caso di specie, si ritiene equo determinare in mesi 6 (sei) di ritiro della tessera e della licenza, ai sensi dell'art. 29 R.d.G., con fine pena per il 17 novembre 2023. La predetta sanzione è stata determinata tenuto conto anche della sua incensuratezza (non risultando precedenti a suo stesso carico) e dei segni di respiscenza così come mostrati, ai sensi dell'art. 45.2 R.d.G..

P.Q.M.


Il G.S.N., letti gli artt. 1, 10, 29, 45.2 e 80 del R.d.G., dichiara:

CLEMENTE Gabriele, nato *omissis* e residente *omissis*, tesserato e licenziato 2023 con il M.C. "EAGLES TEAM" con tessera n. 23034126 e licenza Fuoristrada n. W03309;

responsabile dell'illecito contestato e, per l'effetto, gli applica - ex art. 29 R.d.G. - la sanzione del ritiro della tessera e della licenza per mesi 6 (sei). Fine sanzione 17 novembre 2023.

Depositata il 17 maggio 2023

IL GIUDICE SPORTIVO NAZIONALE
(Avv. Lucia Ambrosino)



Si comunichi, a cura della Segreteria, a:

- Clemente Gabriele;
- Procuratore Federale;
- Presidente Federale;
- Segretario Generale;
- Gruppo Commissari di Gara;
- Gruppo Direttori di Gara;
- Settore Tecnico Sportivo;
- Ufficio Fuoristrada;
- Ufficio Tesseramento;
- Ufficio Licenze;
- Motoclub di appartenenza del medesimo;
- Co. re. Friuli V. G.;
- Ufficio Stampa F.M.I..

Si ricorda che i dati contenuti nel presente provvedimento sono utilizzabili esclusivamente nell'ambito dell'organizzazione sportiva e il loro utilizzo per altri usi è tutelato dalla vigente normativa.